



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - ~~0475.978900~~

Fax 0175.978111

PROVINCIA DI CUNEO

Part. IVA 00462360041

ORDINANZA N. 026

ORDINANZA SGOMBERO NEVE SULLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE

IL SINDACO

anche nelle funzioni di Responsabile Servizio Tecnico

Vista l'ordinanza n. 025 del 24/12/2015 all'oggetto "ORDINANZA SGOMBERO NEVE SULLE PUBBLICHE VIE";

Vista la necessità di modificare e integrare l'ordinanza di cui sopra;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la sua responsabilità e a sue spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Considerato altresì che il Comune provvede sotto la sua responsabilità e a sue spese a far effettuare manualmente il servizio di pulizia e sgombero neve nelle aree antistanti gli edifici pubblici;

Considerato che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante ed immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Vista la Legge 24/11/1981 n. 689;

Al fine di fronteggiare per tempo eventuali nevicate;

Al fine di garantire in caso di nevicate un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e al fine di evitare cadute ed infortuni ai passanti;

ORDINA

E' fatto divieto di sosta permanente, su ambo i lati, con possibilità di rimozione forzata in previsione di nevicate, durante le nevicate e per le cinque ore successive alla nevicata nelle sottoelencate Piazze e Vie finché non siano state ripulite in modo tale da permettere la sosta dei veicoli:

- 1) Via F. Mistral (dal numero civico 1 fino all'incrocio con Via Courtil);
- 2) Via Tre Martiri (tutta la via);
- 3) Piazza B. Botta (area a lato Bar);
- 4) Piazza Marchetti;
- 5) Piazza G. Marconi (area a lato Casa Parrocchiale);
- 6) Via Chesta (tutta la via);
- 7) Via Nuova Castellar (dall'incrocio con Via Chesta fino all'incrocio con Via Pissaruet);
- 8) Via Giardino (tutta la via);
- 9) Via degli Orti (tutta la via).

L'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (da €. 25,00 a €. 150,00).



I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o i terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazzi o altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, tale lavoro deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di personale addetto alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, la rimozione della neve deve avvenire dopo aver dato necessaria comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale o veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in nessun caso essere sparsa sulle strade.

La neve rimossa dai marciapiedi può essere accumulata su bordo strada ma non deve intralciare la circolazione.

Agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Di revocare la precedente ordinanza n. 025/2015 che viene sostituita con la presente.

Che del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Melle.

Di inviare la presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Venasca(CN).

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Sindaco del Comune di Melle entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.)
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalla prima nevicata.

Melle, li 30 NOV 2016



IL SINDACO
Fina p.a. Giovanni